

COPIA



COMUNE DI TAURIANOVA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Codice Fiscale 82000670800
Piazza Libertà

Deliberazione n° 23 in data 12/11/2019	Pubblicata il _____ Immediatamente eseguibile SI [X] NO []
---	--

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

(D.P.R. 27 APRILE 2018)

Oggetto:

Proposta di adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto Art. 258 TUEL.

L'anno 2019 addì dodici del mese di novembre, alle ore 18.00, nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nelle persone dei Commissari:

Risultano presenti:

	Presenti	Assenti
1 Gullì Salvatore	X	
2 Santoro Antonio Giuseppe		X
3 Saffioti Caterina	X	
	2	1

giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Saffioti Caterina.

Assume la Presidenza il Dott. Gullì Salvatore.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Taurianova, con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 23 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii. (TUEL);
- con D.P.R. del 27 aprile 2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'OSL in data 18 maggio 2018;
- l'OSL si è insediato in data 22 maggio 2018;
- a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e, di conseguenza, che tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite in ambito comunale;
- l'ente dissestato è obbligato ad adottare le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie individuate dall'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, con:
 - l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, non strettamente necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali, individuati sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale ed inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili, che l'Amministrazione avrà cura di adottare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in L. n. 133 del 06.08.2008;
 - la destinazione degli eventuali avanzi liberi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
 - la contrazione di un mutuo, compatibilmente con le norme vigenti;
 - il riaccertamento in via straordinaria di residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
 - i ratei di mutui disponibili, non utilizzati dall'Ente;
 - le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte;
 - gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;

VISTO CHE

- l'articolo 252, comma 4 del TUEL, attribuisce all'O.S.L. la competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ovvero nel caso de quo entro il 31.12.2017;

- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 258 del TUEL prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo al comma 1: *“L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione.”*; al comma 2: *”..... L'ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare,, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione”*; al comma 3: *“L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito(riconosciuto), in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione(da parte del creditore). A tal fine, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'attestazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”*; al comma 4: *“l'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”*; comma 7 *“.....E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”*;
- lo stesso articolo 258 prevede che, entro 30 giorni dalla notifica della proposta, la Giunta deliberi l'adesione o meno alla procedura semplificata e che, in caso positivo, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie che, unitamente a quelle nella disponibilità dell'O.S.L., siano sufficienti a coprire almeno il 50% del fabbisogno complessivo, oltre all'importo calcolato al 100% per i debiti privilegiati e delle spese della liquidazione;
- nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;
- in base al comma 5 del citato articolo 258 del TUEL l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione;
- l'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n.232, introducendo una limitata deroga all'articolo 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, lasciando inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi e delle altre spese di cui all'articolo 255, comma 10 del TUEL;

- l'art. 36, comma 2, del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, il quale prevede, tra l'altro, che *"...in deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo Straordinario della Liquidazione..."*;

DATO ATTO

- che nelle more dell'adozione da parte dell'Organo esecutivo della delibera di formale trasferimento dei residui attivi e passivi al 31.12.2017, sono state trasmesse a questa Commissione la deliberazione di G.C. n.97 del 26.06.2018 recante ad oggetto *"Riaccertamento ordinario dei residui al 31 Dicembre 2017- art. 228, comma 3, D.Lgs.n. 267/2000 e art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011"* e la deliberazione di G.C. n.124 del 02.08.2019 recante ad oggetto: *"Approvazione riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018, art. 3, comma 4, D.lgs. n. 118/2011"*;
- che in data 12.09.2018, con nota prot.n.20103, sono stati sollecitati i Responsabili dei Settori dell'Ente agli adempimenti di cui all'art.254, comma 4, del D.Lgs. n.267/000;
- che non avendo ricevuto i dati necessari per la redazione del piano di rilevazione della massa passiva e visti gli adempimenti da espletare, questo OSL, con deliberazione n.8 del 23.10.2018, ha chiesto al Ministero dell'Interno la concessione di una proroga, formalmente ottenuta con nota n.134408 del 19.11.2018, acquisita agli atti dell'Ente in data 20.11.2018 al n.25256;
- che in data 19.03.2019, con nota prot.n.6302, questo OSL ha ulteriormente sollecitato i Responsabili dei Settori agli adempimenti dei cui all'art.254, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, tenuto conto anche delle nuove istanze pervenute oltre i termini fissati dall'avviso ai creditori;
- che questo OSL in data 29.04.2019, con deliberazione n.7, preso atto del riscontro insufficiente dei responsabili di Ufficio e della conseguente assenza dei dati necessari per la redazione del Piano di rilevazione della massa passiva e visti gli adempimenti ancora da espletare, ha richiesto al Ministero dell'Interno la concessione di una ulteriore proroga;
- che il Ministero dell'Interno con nota n.42254 del 17.05.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.10613 del 20.05.2019, considerate valide le argomentazioni rappresentate da questo OSL, ha ritenuto di poter concedere la proroga richiesta per la presentazione del Piano di rilevazione della massa passiva;
- che in data 30.05.2019 con nota prot.n.11544, questa Commissione, ha inviato un ultimo sollecito ai Responsabili di Settore al fine di definire le istanze in itinere fornendo le necessarie attestazioni per come stabilito dall'art.254, comma 4, del TUEL;

DATO ATTO

- che alla data odierna, l'Ente non ha ancora formalmente trasmesso l'atto di trasferimento dei residui attivi e passivi;
- che il Responsabile del Settore II – Area Economico Finanziaria – ha calcolato il Fondo di Cassa al 31.12.2017 pari ad € 0,00 e quello fino alla data di insediamento dell'OSL pari ad euro 1.110.236,10;

- che dall'attività posta in essere da questo OSL con gli Uffici comunali, volta all'esame delle istanze di ammissione alla massa passiva pervenute all'Ente e dall'esame delle poste di bilancio risultanti dal Conto consuntivo al 31.12.2017, si è giunti comunque ad una sommatoria rilevazione della massa passiva per come risulta dal seguente prospetto al netto degli oneri di liquidazione:

1	Importo complessivo istanza ammissione massa passiva	Euro 11.883.834,02
2	Importo complessivo dei debiti di bilancio e debiti fuori bilancio comunicati dagli Uffici	Euro 363.160,83
Importo complessivo del debito (1+2)		Euro 11.520.673,19

- che ad oggi è in corso la definizione della massa debitoria e quest'ultima potrebbe variare in maniera consistente, in funzione di procedimenti giudiziari in corso di definizione per circostanze risalenti ad accadimenti antecedenti al 31.12.2017;
- che il fondo di cassa da trasferire al conto della liquidazione alla data di insediamento dell'OSL è pari ad euro 1.110.236,10, di cui € 500.000,00 già versate nel conto della liquidazione con mandato n.1788 del 17.09.2018 e, pertanto, la differenza rimasta da versare ammonta ad € 610.236,10, oltre alle riscossioni avvenute successivamente all'insediamento dell'OSL, al netto dei pagamenti autorizzati ed anticipati per conto della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- che in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia sui quali deve essere basata la sana azione amministrativa, questo OSL deve tendere al perseguimento del massimo risparmio delle risorse e, nel contempo, garantire il soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori dell'Ente nel più breve tempo possibile;
- che l'art.258, comma 3 del TUEL prevede che l'OS.L., effettuata una sommatoria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese creditorie;
- che allo stato attuale non si può che procedere all'adozione della procedura semplificata limitatamente ai crediti certi, liquidi ed esigibili;
- che ai sensi dell'art. 255 del Testo Unico, la massa attiva della liquidazione è costituita, tra l'altro, dai proventi derivanti dall'alienazione dei beni del patrimonio disponibile che l'Organo rileva anche direttamente e che in caso di dissesto sono di stretta pertinenza della liquidazione ed in nessun caso possono essere distolti dal finanziamento della massa passiva

RITENUTO

- che l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del TUEL garantisce il raggiungimento dei sopra citati obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;
- che al fine di accelerare le operazioni di risanamento dell'Ente e di giungere, seppure limitato, ad un immediato ristoro dei creditori, si propone all'Ente l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii;

ATTESO che, nel caso in cui la Giunta non esprima l'adesione alla procedura semplificata il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intenda fare fronte alla massa passiva;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione n.1, in data 22.05.2018 è stato dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art.254, comma 2 del TUEL, a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- con deliberazione n.3/2018 questo OSL ha concesso proroga ai creditori a presentare istanza di ammissione, fino al 21/08/2018;
- in data 21.08.2018 u.s. è scaduto il termine perentorio fissato per la presentazione delle istanze dei creditori;
- è tuttora in corso la rilevazione d' ufficio dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e riconoscibili;

RILEVATO CHE

- alla data odierna sono state registrate n. 134 istanze creditorie di ammissione alla massa passiva per complessive euro € 11.883.834,02, di cui: n. 125 istanze per euro 11.864.906,02 relative a crediti ordinari; n. 9 istanze per euro 18.928,00 relative a crediti privilegiati; sussiste un'istanza relativa a crediti rientranti nella gestione vincolata;
- in ogni caso eventuali debiti che dovessero emergere relativi a fondi vincolati sono gestiti da questo O.S.L. secondo le Linee guida sulla gestione separata dei fondi vincolati, approvate con propria deliberazione n. 5 del 07/03/2019 e troveranno copertura nelle corrispondenti risorse a destinazione vincolata, conservate sotto forma di residui attivi o di somme a destinazione vincolata;
- sono state ammesse istanze di dipendenti per crediti privilegiati derivanti da prestazioni di lavoro straordinario o aggiuntivo per euro 2.787,53;
- il valore delle istanze relative a crediti ordinari, per le quali ad oggi è stato adottato formale provvedimento di esclusione, in quanto non dovuti; è pari ad euro 9.922,69;
- sulla scorta dei dati sinora forniti dagli uffici comunali, in base all'attività di sommaria deliberazione di questo O.S.L., risultano pertanto ammissibili e di competenza della gestione liquidatoria debiti, relativi a fondi non vincolati, per euro 8.055.885,13 quanto ad ordinari e per euro 18.928,00 quanto a privilegiati;
- che all'importo suddetto vanno aggiunti gli oneri della liquidazione (compensi e rimborsi ai componenti della struttura, spese del personale e spese diverse), quantificati presuntivamente in euro 255.000,00;
- che, a fronte della massa passiva così sommariamente determinata, il dissesto dispone al momento di una massa attiva certa costituita dal fondo cassa al 29/10/2019, che l'ente locale deve trasferirgli, come definito nella nota a firma del responsabile del Servizio finanziario (prot.n. 22127 del 29/10/2019), pari ad euro 610.236,10, cui vanno aggiunte le somme incassate direttamente dall'OSL e giacenti sul conto corrente ad essa intestato, pari ad oggi ad euro 500.000,00;

ATTESO CHE è di tutta evidenza che la sopra descritta procedura consente, con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario e che la stessa, da una parte, permette al creditore di ottenere immediata liquidità; dall'altra, solleva l'ente dall' onere degli interessi e delle rivalutazioni monetarie, che, dopo il rendiconto finale, i creditori, ove non abbiano espressamente rinunciato, potranno richiedere aggredendo direttamente le casse comunali;

RILEVATO CHE, anche la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, di cui alla delibera n.14 del 2009, ha evidenziato che *"... la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 TUEL..... È in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltreché, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. È di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce."*;

RITENUTO

- dover proporre alla Giunta Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, normata dal citato art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000, ai fini di un risparmio di spesa e di un'accelerazione delle operazioni di risanamento dell'Ente;

VISTO

- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- il titolo VIII – Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- l'art. 31, comma 15, della Legge n. 289/2002;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti Locali dissestati";
- l'articolo 5 della Legge n. 104/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- viste le circolari del Ministero dell'Interno;

A voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. La premessa narrativa è parte contingente e sostanziale con valore di motivazione del presente dispositivo;
- **DI PROPORRE**, alla Giunta Comunale, per i debiti sommariamente deliberati alla data del 31 agosto 2019 secondo il presente prospetto, al netto degli oneri di liquidazione,

1	Importo complessivo istanza ammissione massa passiva	Euro 11.883.834,02
2	Importo complessivo dei debiti di bilancio e debiti fuori bilancio comunicati dagli Uffici	Euro 363.160,83
Importo complessivo del debito (1+2)		Euro 11.520.673,19

l'adozione della procedura semplificata di liquidazione, valida anche in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, prevista e disciplinata dall'art. 258 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, mediante proprio atto deliberativo da adottare entro 30 giorni dalla presente, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata.

2. **DI ASSUMERE**, la Giunta Comunale in caso di adesione, espresso e contestuale impegno di mettere a disposizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione le risorse finanziarie necessarie.
3. **DI RISERVARSI** di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimata la rilevazione dei debiti d'ufficio, tuttora in corso, correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi, nel caso di specie, al 31.12.2017 e accertati entro l'approvazione del rendiconto di gestione di cui all'art. 256, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto deliberativo, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, all' Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e, in apposita sezione, sul sito web istituzionale del Comune di Taurianova a cura del Segretario generale e sarà comunicata al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri tutti e, per opportuna conoscenza, al Collegio dei revisori dei conti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge.

Fatto, letto e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dott. _____(f.to)

_____ (f.to)

_____ (f.to)

_____ (f.to)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE

Fto GULLÌ
Salvatore

Fto SANTORO
Antonio Giuseppe

Fto SAFFIOTI
Caterina

IL SEGRETARIO F.F.
Fto Saffioti Caterina

Copia conforme all'originale composta da n.ro/ _____ /fogli per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO F.F.
Saffioti Caterina

Il sottoscritto Segretario

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Taurianova, li 12/11/2019

IL SEGRETARIO F.F.
Fto Saffioti Caterina

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

⇒ Si attesta che la presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio on-line il _____ Registro n. _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, _____

Il Responsabile della Pubblicazione
Fto

Il sottoscritto Segretario

ATTESTA

- ❖ CHE la su estesa deliberazione
- A** – E' stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;
 - B** – E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

NOTE

Lì, _____

IL SEGRETARIO F.F.
Saffioti Caterina

Per l'attestazione di cui alle lettere () – () – () – ()